



Deliberazione 11 luglio 2016, n. 5

Oggetto: Verifica di regolarità, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla costituzione e dallo statuto), delle firme di presentazione della proposta di referendum abrogativo dell'articolo 34 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Sono presenti: PROF.SSA CATELANI ELISABETTA

AVV. PIGNATELLI NICOLA

AVV. ROMOLI FENU MIRKO

AVV. SOLIMENO PAOLO

AVV. TAGLIAFERRI RICCARDO

Sono assenti la prof.ssa Elena Malfatti e l'avv. Fiamma Cardini

Presiede il Presidente del Collegio di garanzia statutaria: prof.ssa Elisabetta Catelani

Segretario del Collegio di garanzia statutaria: dr.ssa Barbara Cocchi

Allegati: n. 1

Il Collegio di garanzia statutaria

Visto l'articolo 57 dello Statuto che istituisce il Collegio di garanzia statutaria, di seguito Collegio;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Visto il regolamento interno del Collegio;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 1° dicembre 2015, n. 78, con la quale, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 34 del 2008, sono stati nominati componenti del Collegio i signori: Cardini Fiamma, Catelani Elisabetta, Malfatti Elena, Pignatelli Nicola, Romoli Fenu Mirko, Solimeno Paolo, Tagliaferri Riccardo;

Vista la deliberazione del Collegio 11 dicembre 2015, n. 3, con la quale il Collegio ha nominato al suo interno, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 34 del 2008, il presidente nella persona della prof.ssa Elisabetta Catelani e il vicepresidente nella persona dell'avv. Nicola Pignatelli;

Visto il verbale 7 giugno 2016, prot. n. 15051/2.9, che attesta il deposito del quesito referendario concernente l'abrogazione dell'articolo 34 bis della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), formulato su fogli recanti in calce n. 3.098 firme di elettori della Regione, e della relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;

Richiamato, in particolare, l'articolo 26 della l.r. 62/200, che attribuisce al Collegio il compito di pronunciarsi espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme di presentazione del referendum abrogativo, verificando che almeno 2.000 delle firme depositate siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del reg. int. del Collegio, per la verifica del numero delle firme e della loro regolarità, e per tutti gli adempimenti necessari alla formulazione dei giudizi richiesti dalla l.r. 62/2007, il Collegio si avvale del personale e delle strutture appositamente messe a sua disposizione dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

Presa visione della nota contenente l'istruttoria tecnica, relativa alla verifica dei moduli recanti le firme di presentazione della proposta di referendum abrogativo dell'articolo 34 bis della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), inviata dal responsabile del procedimento in data 4 luglio 2016, prot. n. 17380/2.9 e allegata alla presente deliberazione come parte integrante (Allegato A);

Rilevato che dalla citata nota risultano essere state riscontrate come regolari e complete ai sensi della normativa vigente n. 2.239 firme, da considerarsi valide in quanto regolarmente autenticate e apposte da sottoscrittori per i quali risulta l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i requisiti di regolarità delle firme dei sottoscrittori della richiesta referendaria in esame stabiliti dall'articolo 26, comma 2, della l.r. 62/2007;


All'unanimità

DELIBERA

1. Di dichiarare - per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle risultanze contenute nella nota istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 17380/2.9 del 4 luglio 2016 (allegato A), allegata alla presente deliberazione come parte integrante - che risulta positiva, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), la verifica di regolarità delle firme di presentazione della proposta di referendum abrogativo dell'articolo 34 bis della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. Di procedere in separata seduta alla verifica di ammissibilità del quesito referendario, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 62/2007.
3. Di comunicare ai signori delegati per la proposta referendaria la presente deliberazione e il relativo allegato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 62/2007.


Il Presidente

del Collegio di garanzia statutaria
Prof.ssa Elisabetta Catelani



Il Segretario

del Collegio di garanzia statutaria
Dr.ssa Barbara Cocchi



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza Istituzionale.
Settore Assistenza giuridica e legislativa.

La Dirigente

Firenze, 4 luglio 2016

Prot. n. 17380/2.9

Al Collegio di garanzia statutaria

e p.c. Presidente del Consiglio regionale
Eugenio Giani

Segretario generale
Silvia Fantappiè

Direttore area assistenza istituzionale
Patrizia Tattini

Oggetto: Referendum abrogativo dell'articolo 34 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Istruttoria tecnica per la verifica di regolarità.

In data 7 giugno 2016 i promotori del quesito referendario in oggetto, Giuseppe Ricci, Daniele Soddu e Oreste Giommoni, hanno depositato presso il Settore assistenza giuridica e legislativa, per l'Ufficio di presidenza, il quesito referendario corredato dalla relativa relazione illustrativa e n. 184 moduli, rilegati in n. 9 fascicoli, contenenti 3.098 firme autenticate. I promotori hanno dichiarato che tutte le firme sono state regolarmente autenticate e che non vi sono firme doppie.

A seguito del deposito e ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 62/2007 sono state eseguite le necessarie verifiche sulle firme depositate.

Alla data odierna sono state verificate 2.339 firme rilevando quanto segue:

- n. 2.239 firme sono state riscontrate come regolari e complete ai sensi della normativa vigente;
- n. 80 firme sono da considerarsi non valide perché mancanti di uno degli elementi necessari all'autenticazione (mancanza del luogo o della data di nascita) o non iscritte nelle liste elettorali del comune indicato;
- n. 20 firme sono duplicate.


La verifica è stata eseguita anche in relazione alle firme apposte sui moduli dagli autenticatori. Sono stati ritenuti validi i moduli con firma leggibile dell'autenticatore (stampatello o timbro nominativo) e firma autografa, con la funzione esercitata e con il

timbro proprio o del Comune. Sono stati, altresì, ritenuti validi i moduli che presentavano solo la firma autografa, ma leggibile, da quel o da altro modulo, dell'autenticatore, accompagnata dalla funzione e dal timbro del comune.

Le 2.239 firme valide sono sufficienti a raggiungere il numero di 2.000 firme richiesto dall'articolo 21 della legge regionale 62/2007 per la presentazione del quesito referendario.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Gemma Pastore

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gemma Pastore', written in a cursive style.